

UTILIZZO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Si richiama l'attenzione al rispetto delle disposizioni di legge in relazione a competenze, ambiti e modalità di intervento del Volontariato di Protezione Civile dettate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed in particolare:

n. 7218 del 07.02.2006 con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per l'impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera, l'assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l'impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico esponendo insegne ed emblemi dell'Organizzazione di appartenenza;

n. 8137 del 09.02.2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile " . . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'ambito di operatività del Servizio medesimo;

n. 16525 dell' 11.03.2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo (coordinato dall'Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell'emblema in attività di protezione civile;

n. 18461 del 13.03.2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell'approvazione della Legge 11/2009 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (che disciplina la costituzione, l'organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Con la **Direttiva del 9 novembre 2012**: "indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile vengono chiariti gli ambiti di applicazione e le modalità operative per l'attivazione del volontariato e per l'utilizzo dello stesso nei vari eventi compreso quelli relativi ad elevato impatto locale (punto 2.3.1)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante 'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile' e, in particolare, l'art. 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59' e, in particolare, l'art. 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, e l'art. 108, comma 1, lett. a), punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante 'Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile', con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'art. 18, comma 3, della legge n. 225/1992;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

volontariato di protezione civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all' art. 2, della legge n. 225/1992;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazione, recante 'Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile', che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

RITENUTO necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del volontariato di protezione civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalità di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;

DATO ATTO che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

VISTE le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con D.P.C.M. in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;

CONSIDERATO che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli 'Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile', svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

ADOTTA I SEGUENTI INDIRIZZI OPERATIVI

finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile

PREMESSE E FINALITÀ

Il volontariato di protezione civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.

La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della protezione civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

Il Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito 'Regolamento') è uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attività preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di più vaste dimensioni.

E' ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di protezione civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992.

I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alle attività di formazione ed addestramento nella stessa materia.

Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite *latu sensu* al mondo dell'operatività su scala



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

locale o regionale. L'ultima (lettera c.) è, invece, rappresentativa del mondo dell'operatività su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di protezione civile nel cosiddetto 'federalismo amministrativo', varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonché disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attività da svolgersi a cura dei volontari di protezione civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalità degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale.

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge n. 225/1992;
- promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilità delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento;
- semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonché le attività formative ed addestrative nei medesimi campi;
- promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del Regolamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. ELENCO NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 1 D.P.R.194/2001)

1.1 L'ELENCO NAZIONALE

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'art. 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (d.l. n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile previsto dall'art. 1 del Regolamento.

Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'art. 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali di protezione civile.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile previsto dall'art. 1 del Regolamento è costituito dalla sommatoria:

- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di protezione civile, detti '**elenchi territoriali del volontariato di protezione civile**';
- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito 'Dipartimento della protezione civile) ai sensi del comma 4, detto '**elenco centrale del volontariato di protezione civile**'.

L'accesso ai benefici previsti dal Regolamento è consentito a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.

Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a tre anni.

A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.

L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.

L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate contestualmente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attività ordinarie di protezione civile a livello comunale, ivi comprese quelle previste dall'art. 8 del D.P.R. 194/2001.

Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di protezione civile;
 - c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici¹, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

3. aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo.

¹ I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.

L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali è disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di protezione civile agli indirizzi operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti indirizzi.

1.3 L'ELENCO CENTRALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attività di rilievo nazionale.

L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorità nazionale di protezione civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile:

- a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.266/1991 diffuse in più regioni o province autonome;
- b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;
- c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
- d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile.

Le modalità per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del D.P.R. 194/2001, assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.

I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione, dello svolgimento di attività di protezione civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici², da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;
3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
- in fase di prima iscrizione:
 - o dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
 - o partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - o strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
 - o possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
 - o capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:
 - o conferma dei requisiti su elencati;
 - o partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attività diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di protezione civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che venga mantenuta la caratteristica di unitarietà del meccanismo di mobilitazione.

² I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative per attività di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi territoriali.

L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.

In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il Dipartimento della protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operatività di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresì idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.

La cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali e locali di protezione civile.

1.4 GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'ELENCO NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di protezione civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalità per la gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice operatività locale e nazionale.

Il Dipartimento della protezione civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attività addestrative e formative nel medesimo campo.

L'attivazione deve contenere:

- l'evento o l'attività di riferimento;
- la decorrenza;
- il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa è valida fino a cessata esigenza);
- le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorità od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l'individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati può essere effettuata successivamente;
- l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9, nei limiti temporali previsti dall'art. 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.

L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o più degli elementi suindicati, deve essere ratificata nel più breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti. Ove necessario, è possibile procedere all'accreditamento ed al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai volontari che non necessitano dell'applicazione dei benefici previsti ai sensi dell'art. 9.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.1 ATTIVITÀ FORMATIVE ED ADDESTRATIVE

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili. Per attività formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti³. Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di protezione civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attività formativa o addestrativa, sarà considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attività della medesima natura.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attività formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a ciò espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.

Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.

³ Attualmente la circolare vigente è stata adottata in data 2 agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione dedicata al Volontariato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.2 ATTIVITÀ ED INTERVENTI IN VISTA O IN CASO DI EMERGENZE O ALTRI EVENTI

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziato.

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato art. 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziato, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

2.2.1 ATTIVITÀ ED INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE O INTERNAZIONALE

L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e – per il tramite delle strutture di protezione civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorità regionali e locali di protezione civile.

L'eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio alle scopo destinate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2.2.2. ATTIVITÀ ED INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE

L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di protezione civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia –ad eccezione di Trento e di Bolzano-, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilità. La disciplina delle relative procedure è rimessa alle singole Regioni.

2.3 CASI PARTICOLARI – SPECIFICHE TIPOLOGIE DI EVENTI DI RILIEVO REGIONALE O LOCALE

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);
- attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

2.3.1 EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati

A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'art. 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2.3.2 LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di protezione civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla legge n.225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art. 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le attività di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilità del coordinamento degli interventi è attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano più autorità diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovrà articolarsi con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero – con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di protezione civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:

- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di protezione civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorità competente così individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;
- la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di protezione civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovrà comunque essere tempestivamente informata la struttura di protezione civile della Regione o Provincia Autonoma competente;
- la struttura di protezione civile locale o regionale alla quale è rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorità richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potrà avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovrà aver cura che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

2.4 DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.P.R. 194/2001

Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articolo 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

L'applicazione dei presenti indirizzi è oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, **9 NOV. 2012**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL DIAZIO E PER IL RISCONTRO
DI ECONOMIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO E ANNOTATO AL N. **3445**
Roma li **20.11.2012**

Mu

IL REVISORE

Ychitt

IL DIRIGENTE

Renato Ferraro

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi **15 GEN. 2013**
Reg. n. Fog. n. **121**

A

Norme di comportamento per l'utilizzo del volontariato

Roma 07/02/2006,
Prot. n. DPC/DIP/0007218



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile**

*Alle Regioni ed
alle Province autonome*

*Alle organizzazioni di Volontariato
di protezione civile*

Oggetto: Norme di comportamento per l'utilizzo del volontariato di protezione civile.

Nel panorama della protezione civile, le organizzazioni di volontariato rappresentano una peculiarità del nostro Paese che non trova eguali in ambito internazionale, un patrimonio di capacità professionali ed umane poste al servizio della collettività che la legge 225 del 1992 annovera, al pari di altri soggetti istituzionali, tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

In armonia con quanto disposto dalla legge 266/1991 (legge quadro in materia di volontariato), la legge 225 disciplina i modi e le forme di impiego dei volontari nelle attività di protezione civile, riconoscendo l'elevato valore della partecipazione dei cittadini alle suddette attività, da realizzare secondo i principi di solidarietà e di pluralismo, al fine di favorire lo sviluppo delle organizzazioni in piena autonomia e per il conseguimento di alte finalità di carattere sociale, civile e culturale.

*In tale contesto ai volontari, nell'ambito delle forme organizzative previste dalla normativa, **viene richiesto di prestare la propria opera in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.***

*Nel rispetto di tali principi, al volontariato di protezione civile è stato fornito, nel corso degli anni, **il più ampio sostegno istituzionale nelle attività di formazione, anche rivolte ai cittadini, e per il potenziamento delle capacità operative delle organizzazioni,** attraverso l'incremento delle attrezzature e dei mezzi ed il miglioramento della preparazione tecnica.*

*In questi ultimi anni, la protezione civile ha conosciuto una progressiva trasformazione ed una profonda maturazione, passando dalla originaria organizzazione, fondata essenzialmente sulle attività di emergenza, di soccorso e di prima assistenza alla popolazione, ad una più moderna visione, ormai condivisa anche in ambito internazionale, incentrata **sulle attività di previsione e prevenzione, ed è stata chiamata ad occuparsi, accanto alle competenze “storiche” di nuovi settori di intervento, più vicini alle esigenze dei cittadini**, tanto da divenire una presenza costante nella vita degli italiani, che hanno dimostrato in più occasioni il proprio apprezzamento per l'efficienza e l'efficacia degli interventi.*

Questo risultato è stato conseguito anche grazie all'opera del volontariato di protezione civile che ha offerto in ogni occasione in cui è stato chiamato ad operare il proprio qualificato apporto di competenza, di professionalità e di umanità, contribuendo, in tal modo, a rafforzare la fiducia nelle istituzioni che sinergicamente operano per garantire maggiore sicurezza e protezione ai cittadini. Peraltro, seppure il sistema di protezione sia rimasto attento alle istanze, provenienti da più parti della società civile, di un sempre maggiore coinvolgimento, l'attività del Dipartimento è sempre stata improntata al rispetto alle competenze che la vigente legislazione assegna, secondo i rispettivi ordinamenti, alle componenti ed altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

*Coerentemente con questo orientamento, **l'impiego del volontariato in attività di protezione civile è stato sempre autorizzato in conformità con i principi ispiratori, al fine di tutelarne lo spirito, l'autonomia e l'indipendenza.***

*La prossima scadenza della XIV legislatura ed il conseguente avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche rappresentano l'occasione per ribadire tale inderogabile indicazione di percorso alla luce della quale, nel rispetto dei principi che regolano l'attività volontaristica, **il Dipartimento della protezione civile non autorizza l'impiego, ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 194/2001, dei volontari di protezione civile per attività che possano anche in modo indiretto risultare di supporto a iniziative di carattere politico – propagandistico, come tali estranee alla missione e al ruolo proprio del volontariato.***

*Per le medesime ragioni, ferme restando le prerogative costituzionalmente garantite in tema di libera espressione delle opinioni politiche, **si raccomanda ai volontari di non partecipare, in tale qualità, a manifestazioni di connotazione politica esponendo insegne ed emblemi della organizzazione di appartenenza.***

Le regioni e le province autonome per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi o negli albi istituiti a livello territoriale vorranno dare adeguata diffusione alla presente.

Nell'auspicio della condivisibilità delle superiori considerazioni l'occasione mi è gradita per inviare i miei migliori saluti.

Guido Bertolaso

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° DPC/DIP/0008137

del 09/02/2007

----- USCITA -----

Uomini P.C.

Mod. 9

diffusione 14/2/07
Roma, 14/2/07Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILEProt. N°
Risposta al Foglio del
N°Alle Regioni ed alle Province autonome
(elenco in allegato)Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
(elenco in allegato)Alle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di
protezione civile
(elenco in allegato)e, p.c. Al Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno

OGGETTO: Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di "controllo del territorio".

Il recente dibattito sul coinvolgimento di componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per l'espletamento di attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio anche ai fini dell'eventuale segnalazione alle forze dell'ordine di problemi di loro competenza, rende opportuno un richiamo sulle attività proprie del Servizio e sulle conseguenti responsabilità e competenze delle componenti e delle strutture operative alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Le SS.LL. ricorderanno che già in occasione della conclusione della XIV legislatura e dell'avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche 2006 lo scrivente aveva ritenuto doveroso rammentare le competenze ed il ruolo della protezione civile, nonché la missione istituzionale che la stessa è chiamata a svolgere.

Già in quella circostanza era stato rilevato che in un sistema di protezione civile cresciuto e potenziato e sempre più sollecitato a rispondere alle istanze della società civile, il Dipartimento, seppure attento alle esigenze della collettività e pronto a mettere a disposizione le proprie capacità e competenze, ha sempre improntato, e non poteva essere altrimenti, la propria attività all'esclusivo perseguimento delle finalità che l'ordinamento assegna, in modo inequivocabile, al Servizio nazionale della protezione civile.

In quest'ottica era stato chiarito che il Dipartimento, in ossequio alla propria inderogabile missione istituzionale, non avrebbe garantito ai volontari i benefici del D.P.R. 194/2001 per attività che potessero risultare, anche indirettamente, di supporto ad iniziative di

MODULARIO
P.C.M. - P.A. - 60

Modello n. 60

Foglio n.

carattere politico-propagandistico, come tali estranee alla missione ed al ruolo proprio del volontariato. Nel contempo era stata rivolta una raccomandazione ai volontari a non partecipare, in tale qualità, a manifestazioni di connotazione politica, esponendo insegne ed emblemi della organizzazione di appartenenza, al fine di evitare che potessero sorgere equivoci sulla posizione di neutralità che l'ordinamento assegna al volontariato nell'espletamento della funzione di protezione civile.

L'attuale situazione, il dibattito sull'argomento ed alcune sporadiche iniziative attuate a livello locale, ripropongono in altri termini la medesima questione e richiedono un ulteriore intervento chiarificatore, al fine di enucleare alcuni principi direttivi per rammentare l'ambito di intervento della protezione civile.

A tal proposito, un sicuro criterio di riferimento deve essere rinvenuto nella legislazione vigente, che assegna al Servizio nazionale della protezione civile l'assolvimento delle finalità "...di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi."

Tale precetto normativo, contenuto nella legge n. 225/1992, è stato riconfermato ed ampliato dalla legge n. 401/2001, che ha, infatti, esteso ai predetti compiti il coordinamento dei "grandi eventi", definendo chiaramente gli ambiti di operatività e le competenze delle componenti e delle strutture operative del Servizio.

E' di tutta evidenza, quindi, che l'espletamento di funzioni che sono estranee al ruolo ed alle competenze istituzionalmente e normativamente attribuite alle componenti ed alle strutture operative, soprattutto del volontariato, e che intendessero avvalersi, indebitamente, di risorse strumentali dedicate all'espletamento delle attività di protezione civile, si porrebbero al di fuori del ruolo del Servizio nazionale della protezione civile.

Senza indulgere a facili semplificazioni sulla "funzione civile" che sarebbe assolta svolgendo attività di sorveglianza del territorio, che deve essere intesa nella fattispecie come monitoraggio, difesa e controllo dai rischi naturali, quello che rileva è l'esigenza di evitare che un ruolo, una funzione, un patrimonio di competenze e di professionalità come quello delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, che costituisce anche una responsabilità da assumere e sostenere consapevolmente, venga distratto dalla missione istituzionale e venga confuso, invece, con il "dovere civile", proprio di ogni cittadino, di supportare le forze dell'ordine nell'espletamento delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico, che può essere assolto anche al di fuori di organizzazioni, strutture e sistemi istituzionali appositamente destinati a diverse ed altrettanto importanti finalità.

E' per queste ragioni che, nella condivisibilità delle superiori considerazioni, rinnovo la raccomandazione a tutti gli appartenenti alle componenti ed alle strutture operative a non partecipare con le insegne, con i mezzi e con le risorse istituzionalmente dedicate alle attività di protezione civile ad iniziative che esulano dalla sfera di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche perchè ciò potrebbe ingenerare confusione ed equivoci sul ruolo stesso che le medesime componenti e strutture operative sono chiamate a svolgere nell'ambito del Servizio.

MODULARIO
P.C.M. - P.A. - 60

Modello n. 60

Foglio n. _____

Ulteriore non trascurabile profilo è l'indebita distrazione di mezzi e di risorse, per l'acquisizione e gestione dei quali in molti casi sono stati erogati finanziamenti pubblici, dalla funzione istituzionalmente prevista dall'ordinamento. Segnalo a questo proposito che l'utilizzazione di strutture e componenti del Servizio nazionale della protezione civile per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali può infatti determinare anche una responsabilità a titolo di danno all'erario.

Le somme corrisposte, appunto, con oneri a carico dell'erario, ai sensi del richiamato DPR 194/2001, oppure nell'ambito dei finanziamenti erogati con il Fondo Regionale di protezione civile, non possono che essere finalizzate allo svolgimento delle attività ivi previste, così come i finanziamenti delle regioni e degli altri enti locali che debbono rimanere finalizzati, secondo i rispettivi ordinamenti, alle attività di protezione civile.

Sotto altro profilo, si evidenzia il danno all'immagine del Servizio Nazionale stesso che potrebbe derivare dai comportamenti che si intende scoraggiare, influenzando questi negativamente sul rapporto di fiducia che lega i cittadini con le componenti e le strutture operative del Servizio stesso.

Occorre infine segnalare le possibili conseguenze penali dell'uso improprio dei mezzi, delle risorse e delle insegne del Servizio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 316-bis del codice penale ("malversazione a danno dello Stato"), nonché dall'articolo 498 del medesimo codice penale ("usurpazione di titoli o di onori").

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo e le Organizzazioni nazionali di volontariato, per quanto di rispettiva competenza, vorranno dare opportuna diffusione alla presente, adottando, altresì, ogni possibile forma di vigilanza sul corretto svolgimento da parte delle componenti e delle strutture operative delle funzioni di protezione civile e sul legittimo utilizzo delle risorse economiche assegnate.

Codesti Enti ed Amministrazioni vorranno, altresì, segnalare allo scrivente Dipartimento e, ove del caso, alla competente Autorità giudiziaria comportamenti difformi da quanto previsto dall'ordinamento e dalla missione istituzionale del Servizio nazionale della protezione civile, anche al fine di avviare, nel contempo, ogni necessaria azione a tutela degli interessi pubblici.

Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso





Roma,

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

GIUNTA REGIONALE D'ARRUZZO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE L'AQUILA
12 MAR. 2008
Prot. N. RA/31682

Alle Regioni ed alle Province autonome
(elenco in allegato)

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
(elenco in allegato)

Alle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di
protezione civile
(elenco in allegato)

e, p.c. Al Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno

OGGETTO: Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di "controllo del territorio".
Chiarimenti.

Faccio seguito alle precorse lettere circolari, e segnatamente alla nota DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007, con la quale in relazione al coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'alveo di operatività del Servizio medesimo, sono stati forniti alcuni principi direttivi in merito alla missione istituzionale della protezione civile e sono state formulate talune raccomandazioni per il corretto svolgimento della predetta funzione.

In sede di applicazione, la suddetta circolare, che sancisce alcuni principi di carattere generale, è stata oggetto di interpretazioni non sempre univoche che hanno determinato dubbi sulla portata delle prescrizioni recate.

Le elezioni politiche ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008 rappresentano l'occasione per affrontare nuovamente la questione e per fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Mi riferisco, in particolare, ai quesiti sorti in ordine all'impiego del volontariato di protezione civile ed alle disposizioni impartite per disciplinare l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, nonché dell'emblema della protezione civile, che hanno creato alcune perplessità sia in ordine alla definizione delle attività di protezione civile ed alle connesse competenze istituzionali, sia sulla competenza all'impiego del volontariato ed al coordinamento delle relative attività.

Per chiarire tali aspetti occorre far riferimento alla normativa che disciplina le attività del Servizio nazionale della protezione civile al quale, come è noto, è affidata la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Alla luce dell'attuale contesto normativo, costituito dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 – articoli 107 e 108 - e dalla legge n. 401/2001, ribadendo quanto già espresso nella circolare n. 5114 del 30 settembre 2002 di questo Dipartimento, emerge un articolato quadro di competenze, sia in tema di gestione delle situazioni emergenziali, sia per l'espletamento delle attività di previsione e prevenzione.

Nel rinviare alla predetta circolare riguardo alle modalità di espletamento delle suddette competenze ed alle forme di integrazione tra tutti i soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento delle funzioni di protezione civile, occorre soffermarsi in particolare sulle attività che il volontariato di protezione civile è chiamato a svolgere, nella propria qualità di struttura operativa.

Sia l'articolo 18 della legge n. 225/1992, che il D.P.R. 194/2001, regolamento relativo alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezioni civile, prevedono il concorso dei volontari in tutte le predette attività.

In particolare, il D.P.R. 194/2001 stabilisce che le organizzazioni di volontariato, per le funzioni di predisposizione e di attuazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, nonché per la predisposizione dei piani di emergenza e per la loro attuazione, forniscano all'autorità competente la propria collaborazione.

Per quanto attiene poi alle attività di emergenza, lo stesso D.P.R. 194/2001 prevede l'individuazione dei compiti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei piani di protezione civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dalle organizzazioni stesse.

L'autorità di protezione civile è, pertanto, chiamata a svolgere la propria funzione secondo e nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento, per cui al verificarsi dell'esigenza, prevista o impreveduta, la predetta autorità è chiamata a verificare se l'evento rientri tra quelli di protezione civile e, in caso affermativo, ad assumere le conseguenti responsabilità in materia di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza.

In questo contesto, sulla base della pianificazione in essere o di quella che sarà speditivamente approntata, l'autorità di protezione civile dovrà prevedere l'impiego delle risorse necessarie per fronteggiare l'evento e, pertanto, richiedere l'impiego di volontari per l'espletamento delle specifiche attività previste dalla suddetta pianificazione, al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di protezione civile, incrementando i servizi a tutela della collettività, ad esempio in materia sanitaria o di assistenza ed informazione alla popolazione necessari a mitigare le conseguenze dell'evento.

Questo è il principio in base al quale le autorità di protezione civile sono chiamate ad esercitare il proprio ruolo, al fine di assolvere a tutte le attività che caratterizzano la funzione di protezione civile ed ad avvalersi, all'occorrenza, dell'opera del volontariato, ed è in quest'ottica che deve essere letta la nota del 9 febbraio 2007.

In maniera analoga, l'impiego del volontariato di protezione civile in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, preventivamente autorizzate, trova il suo riconoscimento nell'ambito del D.P.R. 194/2001.

In particolare le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate dalle autorità di protezione civile competenti e concorrono a migliorare la capacità tecnico operativa dei volontari e l'integrazione con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

E' indubbio che anche relativamente ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione alle organizzazioni di volontariato è necessario assicurare l'espletamento di tutte quelle attività che ne consentano il mantenimento in efficienza, anche al di fuori dell'impiego in attività operative di protezione civile.

Un cenno a parte meritano, poi, quelle iniziative del volontariato rivolte alla formazione ed all'informazione dei cittadini in materia di protezione civile, per le quali il D.P.R. 194/2001 prevede la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, per la realizzazione delle quali una generale competenza deve essere riconosciuta alle organizzazioni di volontariato anche nell'ambito dell'autonoma iniziativa associativa.

Tutte le superiori considerazioni trovano piena applicazione anche in relazione all'utilizzo dell'emblema della protezione civile, che non può essere disconosciuto in relazione all'espletamento delle attività di protezione civile, ma che deve essere opportunamente evitato per tutte quelle attività che non rientrano in tale alveo e che, come ricordato nelle circolari del 7 febbraio 2006 e del 9 febbraio 2007, potrebbero ingenerare confusione di ruoli e di competenze.

Nell'auspicio di aver risolto i dubbi interpretativi sorti, rinnovo il mio invito al rispetto delle disposizioni e delle indicazioni che regolano le attività di protezione civile, al fine di tutelare lo spirito e l'autonomia di quella preziosissima risorsa del Servizio nazionale della protezione civile rappresentata dal volontariato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le Organizzazioni nazionali di volontariato vorranno dare la necessaria diffusione alla presente, assicurando, anche in vista dell'imminente scadenza elettorale, ogni opportuna forma di controllo sul corretto svolgimento delle funzioni di protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Guido Bertolaso



MODULARIO
P.C.M. - P.C. - B



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Prot. N.º _____

Requisita al Foglio del _____

N.º _____

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n.º DPC/CG/0018461

del 10/03/2009

----- USCITA -----

Alle Regioni e alle Province Autonome
(elenco in allegato)

All'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governò
(elenco in allegato)

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro

OGGETTO: Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11 'Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'.

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacità operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività 'volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,

lp

MODULARIO
P.C. - P.1 - 60

Modello n.60

Foglio n. 2

al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi (art. 3, comma 1, della L. n.225/1992).

Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validità degli indirizzi già impartiti.

Al riguardo, è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie è affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'Interno per l'ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai Sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della 'collaborazione di associazioni tra cittadini non armati' per segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Appare di tutta evidenza come la norma delinea un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: è evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:

- dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le Regioni e le Province Autonome;
- dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell'Interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 194/2001;

MODULARIO
P.C. - P.4. - 00

Modello n. 60

Foglio n. 3

- dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere 'destinatario, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica', tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
- dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.

Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorché ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le Regioni e Province Autonome, l'Associazione dei Comuni d'Italia per il tramite dei Sindaci, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 02 **del mese di** agosto
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Cod.documento EPG/2013/77

Num. Reg. Proposta: EPG/2013/77

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" (di seguito indicata "Agenzia") ed in particolare:

- l'art. 1, comma 6, che, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, ha istituito l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 20, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile;

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 259 del 18 Novembre 2010 che ha emanato il "Regolamento Regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna";
- il decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 e successive direttive con le quali, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del

Soccorso Alpino e Speleologico, definisce le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

Preso atto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2013) concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" che prevede l'istituzione:

- **l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile** previsto dall'articolo 1 del Regolamento, approvato con DPR 194/01, costituito dalla sommatoria:
- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti **«elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;**
- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto **«elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».**

Visto in particolare l'articolo 3) della suddetta direttiva, "entrata in vigore e aggiornamento" che indica quale termine ultimo di applicazione delle norme in esso vigenti 180 giorni successivi alla data della loro adozione, e pertanto entro il 31 luglio 2013;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2005 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile" è stato istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile (di seguito denominato Elenco regionale) tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile;

- ai sensi dell'art. 5 commi 1; 2; 3; 4 del regolamento n. 1 del 25 novembre 2010 "Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia Romagna" (di seguito denominato Regolamento regionale) e delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate con Legge Regionale n.9 del 26 luglio del 2012, l'Elenco Regionale del volontariato di protezione civile è costituito da:

1. una sezione regionale dove possono iscriversi, in applicazione dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazioni di volontariato regionali e nazionali operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato".

2. Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:

a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli indirizzi dell'Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali;

b) Le associazioni locali di volontariato, le articolazioni locali e le sezioni o i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005

c) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere locale.

d) I gruppi comunali di cui all'art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5) commi 5) e 6) del "Regolamento regionale" :

- l'Agenzia deve provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell'elenco regionale e alla revisione della stessa e provvede, altresì, a trasmettere i dati dell'elenco regionale e i relativi aggiornamenti al Dipartimento nazionale alla protezione civile;
- le Province devono provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione ,la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale ,alla loro revisione ed a trasmettere i dati e relativi aggiornamenti all'Agenzia regionale per fini ricognitivi.
- che ai sensi dell'art 5 comma 7) del Regolamento regionale e in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata nella G.U. del 1/2/2013) l'Agenzia deve provvedere all'elaborazione di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell'elenco regionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2005, espresso nella seduta del 20 giugno 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile", Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di adottare la direttiva inerente "Modalità per la gestione dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Procedure operative per la gestione della sezione regionale e indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell'elenco regionale" allegata quale parte integrante della presente deliberazione, a decorrere dalla data del 1° Novembre 2013;

2. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

MODALITA' PER LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE REGIONALE E INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'ELENCO REGIONALE

1 PREMESSA E DEFINIZIONI

1.1 Premessa:

- 1.1.1 - considerato che l'Agenda Regionale di Protezione Civile (di seguito denominata "Agenda Regionale") promuove lo sviluppo dell'autogoverno del volontariato di protezione civile all'interno del sistema regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e i compiti svolti dal volontariato organizzato;
- vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2013) concernente gli "indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" che prevede in particolare:
 - **l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile** previsto dall'articolo 1 del Regolamento, approvato con DPR 194/01, costituito dalla sommatoria:
 - degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «**elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile**»;
 - dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «**elenco centrale del volontariato di Protezione Civile**».
 - che le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:
 1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
 - c. presenza prevalente della componente volontaria;
 2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (**vedi nota 1**), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).
4. che le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunale di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente tenuto aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.
5. L'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Pertanto le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.
6. L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
7. che, ai fini di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di protezione civile agli indirizzi operativi della direttiva del Dipartimento Nazionale, le Regioni devono provvedere ai necessari adempimenti entro 180 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta il 1 febbraio 2013.

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2005 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale è stato istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile (di seguito denominato Elenco regionale) tenuto presso l'Agenzia Regionale;
- che ai sensi dell'art. 5 commi 1; 2; 3; 4 del regolamento n. 1 del 25 novembre 2010 "Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia Romagna" (di seguito denominato Regolamento regionale) e delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate con Legge Regionale n. 9 del 26 luglio del 2012. L'Elenco regionale del volontariato di protezione civile è costituito da:
 - una sezione regionale dove possono iscriversi, in applicazione dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazioni di volontariato regionali e nazionali operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque provincie, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato".
 - Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:
 - a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli indirizzi dell'Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali;

- b) Le associazioni locali di volontariato, le articolazioni locali e le sezioni o i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005
- c) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere locale.
- d) I gruppi comunali di cui all'art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5) commi 1), 5) e 6) del Regolamento regionale :

- l'Elenco Regionale, articolato in sezioni provinciali è tenuto presso l'Agenzia Regionale, che deve altresì provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell'elenco regionale, alla revisione della stessa e provvede a trasmettere i dati dell'elenco regionale e i relativi aggiornamenti al Dipartimento nazionale alla protezione civile;
- le Province devono provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione, la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale, alla loro revisione ed a trasmettere i dati e relativi aggiornamenti all'Agenzia Regionale per fini ricognitivi.
- che ai sensi dell'art 5 comma 7) del Regolamento regionale e in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata nella G.U. del 1/2/2013) l'Agenzia Regionale deve provvedere all'elaborazione di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell'elenco regionale.

1.2 Definizione

In attuazione a quanto indicato in premessa la presente direttiva definisce:

- a) relativamente alla sezione regionale dell'Elenco regionale i criteri, le modalità e le procedure operative per l'iscrizione, il diniego di iscrizione, la cancellazione e la revisione;
- b) relativamente alle nove sezioni provinciali dell'Elenco regionale gli indirizzi operativi e i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, la cancellazione e revisione.

L'iscrizione all'Elenco regionale consente alle Organizzazioni di volontariato di assumere la qualifica di 'struttura operativa' di protezione civile che costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la loro attivazione e impiego da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio (regione, province e comuni) alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'art. 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di grandi eventi (d.l. n. 343/2001, convertito, con modificazioni, della legge n. 401/2001) e di interventi all'estero (d.l. n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, anche ai fini dell'applicazione dei benefici degli artt. 8) e 9) del Regolamento regionale e del DPR 194/2001.

Gli Enti che dispongono l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile provvedono anche al rimborso delle spese previste dall'applicazione dei benefici sopra indicati. E' necessaria la

preventiva autorizzazione dell'Agenda Regionale al fine dell'accesso ai benefici e ai contributi, degli articoli sopra indicati, che richiedono l'impiego di risorse finanziarie regionali.

2. REQUISITI GENERALI PER L'ISCRIZIONE E IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2.1 Requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato

Ai fini dell'iscrizione delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) operatività e sede legale o sede operativa dell'organizzazione nel territorio regionale e aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile di carattere locale, regionale o nazionale riconosciuta espressamente dai rispettivi Enti di riferimento o Presidenti di Coordinamento Provinciale/regionale aderenti (in fase di prima iscrizione sono sufficienti sei mesi);
- b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto, tra l'altro, di: criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma; democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia e le direttive contenute nella circolare n. 5/DPC/87 del 21 febbraio 1987 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ministro per il Coordinamento della protezione civile; gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; obbligatorietà del rendiconto contabile (annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione debbono sottoporre i rendiconti contabili alla approvazione della base associativa con le modalità stabilite dal proprio statuto); esplicitazione dell'operatività, anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile; presenza prevalente della componente volontaria; assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (**vedi nota 1**), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi); è ammesso che i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. Probiviri) vengano nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione a garanzia di professionalità e imparzialità.
- c) numero minimo di associati volontari operativi almeno doppio più uno dell'organo direttivo e comunque non inferiore a 10 unità, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle articolazioni locali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali.
- c1) per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale di una associazione con sede in un comune in cui risulti già operante un'altra associazione è richiesta l'adesione di non meno di 20 associati impegnati in attività di Protezione Civile, di cui almeno 10 operativi. La presente disposizione non si applica ai gruppi comunali e in fase di prima applicazione alle organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 12/2005 entro il 25 novembre 2011 data di pubblicazione del Regolamento Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

d) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse alla svolgimento di attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;

d1) assicurare ai volontari impegnati nell'attività di p.c. condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere e in particolare a quanto indicato nel D.Lgs. 8/08 e successive direttive.

e) garantire una reperibilità per l'intera giornata tramite cellulare (h/24) della struttura operativa dell'organizzazione. La tempistica di intervento è la seguente : a livello provinciale entro 3 ore, a livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore.

Tale requisito è da intendersi come uno o più contatti reperibili per l'attivazione di ciascuna organizzazione e la capacità della stessa di mettere a disposizione dell'autorità competente o coordinamento provinciale o regionale a cui aderisce minimo una squadra costituita da 4 volontari operativi con capacità di raggiungere la località dell'intervento in modo autonomo.

f) predisposizione, in accordo con le province territorialmente competente, di un programma per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti impegnati in attività di protezione civile, non ancora formati, da effettuarsi entro 1 anno e comunque non oltre 2 anni dall'iscrizione.

In attesa della formazione di base i volontari iscritti potranno svolgere esclusivamente attività di supporto.

g) partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma, dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale.

Le condizioni di cui al punto 2.1 lettere a),b), c),d),e) devono sussistere all'atto della richiesta di iscrizione.

2.2 Requisiti per l'iscrizione dei Volontari

Le sezioni provinciali dell'elenco regionale riportano nominativamente anche l'elenco di tutti i volontari facenti parte delle Organizzazioni, i gruppi comunali e intercomunali, iscritti in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione principale nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere compiti operativi.

L'elenco nominativo dei volontari è suddiviso in:

- Volontari operativi ;
- Volontari di supporto:

Le organizzazioni ed i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alle Province. Tale trasmissione viene effettuata con le modalità definite dalle Province territorialmente competenti.

a) Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale sono ammessi i volontari dell'organizzazione che dichiarano la propria disponibilità a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile (svolgimento di attività richieste dalle competenti autorità al volontariato durante le situazioni di emergenza di protezione civile e reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di appartenenza);

b) sono definiti 'volontari operativi' tutti i soci (persone fisiche) dell'Organizzazione che hanno ottenuto l'attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile o che attestano che erano

iscritti alla loro organizzazione di volontariato di protezione civile entro la data del 30/04/2008 e per i quali la Provincia certifica l' idoneità ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all' allegato A sezione B della determina dell' Agenzia Regionale n. 4811 del 30/04/2008.

- b1) sono definiti volontari di supporto i restanti volontari in attesa del corso formativo e possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto;
- c) Al fine di garantire l' effettivo impiego in caso di emergenza e della verifica del requisito del numero minimo di associati e della loro iscrizione nell' elenco regionale, ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell' ambito regionale.

A tale scopo i volontari iscritti a due o più associazioni dovranno obbligatoriamente comunicare formalmente alle stesse l' associazione di riferimento per la partecipazione alle attività di protezione civile. Per le attività in altri ambiti i volontari possono essere iscritti anche in altre organizzazioni.

- d) Ai volontari operativi, iscritti nell' elenco regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione provinciale progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall' Agenzia. Il numero del tesserino sarà formato dalla sigla della Provincia territorialmente competente e a seguire da un numero progressivo d' iscrizione.

Al termine della fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, per le organizzazioni di volontariato e i volontari (operativi e di supporto) essere iscritti nell' elenco regionale sarà condizione indispensabile per partecipare alle attività del sistema regionale di protezione civile e per operare in attività od eventi di rilievo nazionale tramite l' Agenzia Regionale.

2.3 Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione nell' Elenco regionale.

L' elenco regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti d' iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni anno.

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell' anno precedente a quello in cui si svolge la revisione trasmettono, entro i termini fissati, all' Agenzia Regionale o alla propria Provincia , dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al punto 2.1 tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà, secondo il modello allegato.

2.4 Cancellazione dell' iscrizione dall' Elenco regionale

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto 2.1 per la durata di un anno, accertata anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dall' Agenzia Regionale e dalle Province territorialmente competenti, comporta la cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali dell' elenco regionale.

2.5 Obbligo di informativa delle Organizzazioni iscritte nell' Elenco

Le organizzazioni iscritte nell' elenco sono obbligate a dare tempestiva comunicazione di variazione dei dati forniti al momento di presentazione di domanda di iscrizione.

2.6 I Coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile

I Coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile promossi dalle Province ai sensi dell'art. 17 comma 5) della L.R.1/2005 dovranno adeguare i propri statuti alle norme definite nel presente documento e alla direttiva che sarà predisposta dall'Agenzia Regionale di protezione civile in accordo con le Amministrazioni provinciali e il Comitato Regionale del Volontariato Regionale di Protezione Civile entro il 31/12/2013.

Per i Coordinamenti provinciali il numero di organizzazioni aderenti deve essere pari alle organizzazioni di volontariato già iscritte alla sezione provinciale dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile che abbiamo richiesto l'iscrizione al coordinamento stesso.

L'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale costituisce il requisito necessario per essere associati, su richiesta, al Coordinamento provinciale di riferimento.

Il mantenimento dell'iscrizione al Coordinamento provinciale è subordinato al rispetto di quanto disposto dalla direttiva sopra indicata, allo Statuto del Coordinamento e relativo Regolamento.

3. ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: GESTIONE

3.1 L'elenco regionale del volontariato di protezione civile, articolato in una sezione regionale e nove sezioni provinciali, è tenuto e gestito presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile.

4. SEZIONE REGIONALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

4.1 Sezione regionale:

competente della tenuta e della gestione della sezione regionale è l'Agenzia regionale di protezione civile tramite il Servizio previsione e prevenzione, volontariato, formazione promozione della cultura di protezione civile- U.O. coordinamento attività del volontariato di protezione civile.

Nella sezione regionale sono iscrivibili gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali e/o nazionali formalmente costituiti delle sole organizzazioni di volontariato, operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale attraverso proprie sezioni o gruppi (strutturati su base associativa) costituiti e che operino in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5 , della medesima legge regionale iscritte nelle sezioni provinciali dell' Elenco regionale.

4.2 Sezione regionale: Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice unitamente alla documentazione prevista, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, dovrà essere trasmessa , con le modalità che saranno comunicate, al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile presso la sede dell'Agenzia regionale.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente attestante l'operatività, anche in maniera non prevalente, nell'ambito

della protezione civile. Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 60 giorni dalla formalizzazione;

b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative con l'indicazione dell'incarico assegnato;

b1) Autocertificazione dei rappresentanti legali autorizzati e titolari di incarichi direttivi di assenza di condanne penali passate in giudicato, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge.

c) elenco di tutte le organizzazioni aderenti con indicato il riferimento dell'atto di iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale e per le associazioni iscritte ai sensi della L.R. 12/2005 nel registro provinciale, anche l'indicazione degli estremi dell'atto di iscrizione, la formale adesione al rispettivo Coordinamento Provinciale istituito ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 1/2005;

d) dati anagrafici dell'organizzazione con indicato:

- sede legale dell'organizzazione
- sede operativa (se diversa)
- codice fiscale o partita iva
- conto corrente

e) numero telefonico di reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa dell'organizzazione;

f) relazione dettagliata sull'attività di protezione civile svolta nel precedente triennio (in fase di prima iscrizione sono sufficienti 6 mesi) dall'organizzazione che evidenzia tra l'altro:

- 1) gli ambiti prevalenti di protezione civile in cui opera l'organizzazione;
- 2) l'effettiva operatività in protezione civile di almeno sei mesi e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;
- 3) l'attività svolta dall'organizzazione anche a favore di soggetti terzi
- 4) disponibilità a svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile (specificare l'ambito territoriale regionale/nazionale/internazionale) richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata in carta intestata dell'organizzazione e sottoscritta dal suo legale rappresentante e fornita anche su supporto informatico.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Il responsabile della Posizione Organizzativa è il responsabile del procedimento relativo alla gestione della sezione regionale e alla gestione dei dati trasmessi dalle Province .

Ai fini dell'iscrizione, nella sezione regionale del registro, l'Agenzia Regionale verifica il possesso dei requisiti previsti al punto 2.1 e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

L'Agenzia adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente regionale competente.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, entro 30 gg. dall'assunzione, all'Organizzazione richiedente, alla Provincia e al Comune ove l'Organizzazione ha sede legale e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla sua notifica.

4.3 Elenco regionale: modalità di cancellazione

La cancellazione dall'elenco regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente dell'Agenzia Regionale e comunicato all'organizzazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede legale.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione indicati al punto 2.1 o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o cessazione di operatività nell'ambito della protezione civile, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al punto 4.2) lettera a), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla sua notifica.

4.4 Sezione regionale: revisione

La sezione regionale del registro regionale è soggetta a revisione annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione trasmettono, entro il 1 marzo, dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al punto 2.1 tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà, e relazione dell'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito della protezione civile.

5. SEZIONI PROVINCIALI: CRITERI DI UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

5.1 Sezioni provinciali:

Competenza della tenuta e la gestione delle sezioni provinciali dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, spetta alle singole Province.

Nelle sezioni provinciali dell' Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile sono iscrivibili ad esclusione delle Organizzazioni indicate al punto 4.1 della presente direttiva, le organizzazioni con sede legale ed operanti nel territorio provinciale costituite nelle seguenti forme:

- a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli indirizzi dell'Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali indicati al punto 2.2.1 lettera i) della presente direttiva;
- b) le associazioni locali di volontariato, le articolazioni locali e le sezioni o i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;
- c) le Organizzazioni di altra natura purchè a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere locale;
- d) I gruppi comunali di cui all'art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento;

5.2 Sezioni provinciali: modalità di iscrizione

La domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Per le organizzazioni locali copia della domanda va inoltrata anche al Comune, sede legale dell'Organizzazione, per l'espressione preventivo sulla loro operatività.

Per le organizzazioni locali che non hanno rapporti con il Comune ma svolgono attività di protezione civile con organismi di collegamento o coordinamento provinciale o regionale/nazionale il parere sulla loro operatività è rilasciato dal Presidente della struttura di secondo livello di appartenenza.

I pareri sopra indicati devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e accertare l'effettiva operatività dell'organizzazione nell'ambito della protezione civile.

Trascorso il termine suddetto senza che il Comune o il Coordinamento di riferimento si sia espresso le Province possono prescindere dal parere.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Provincia in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) normativa interna dell'organizzazione e precisamente:

1a) per le organizzazioni iscritte nel registro del volontariato ai sensi della L.R. 12/2005 o di altra natura purchè a componente volontaria ed avente carattere locale.

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e attestante l'operatività dell'Organizzazione, anche in maniera non prevalente, nell'ambito della protezione civile;

1b) per i gruppi comunali: copia dell'atto di costituzione approvato formalmente dal consiglio comunale
Le modifiche statutarie devono essere comunicate alle Province (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 60 giorni dalla formalizzazione.

2) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative con specificato l'incarico assegnato;
2.1) Autocertificazione dei rappresentanti legali autorizzati e titolari di incarichi direttivi di assenza di condanne penali passate in giudicato, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge.

Per i gruppi comunali e intercomunali riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi

3) Relazione dettagliata sull'attività di protezione civile svolta dall'organizzazione che evidenzia tra l'altro:

3a) gli ambiti di protezione civile in cui opera l'organizzazione;

3b) l'effettiva operatività in protezione civile di almeno sei mesi e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;

3c) l'attività svolta dall'organizzazione anche a favore di soggetti terzi

3d) disponibilità a svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile (specificare l'ambito territoriale locale/provinciale/regionale/nazionale) richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile.

4) Dati anagrafici dell'organizzazione con indicato:

- sede legale dell'organizzazione

- sede operativa (se diversa)

- codice fiscale e/o partita iva

- estremi conto corrente

5) dichiarazione che ai volontari impegnati nelle attività di protezione civile sono assicurati condizioni di sicurezza e formazione adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi e alle mansioni da svolgere

6) copia polizza assicurativa contro infortuni e malattia connesse allo svolgimento di attività di protezione civile e per responsabilità verso terzi che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;

7) n° telefonico di reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa dell'organizzazione.

8) Per le organizzazioni indicate alle lettere b, c, d del punto 5.1 lettera è obbligatorio l'invio dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei volontari di protezione civile aderenti tenendo separati i volontari operativi da quelli in attesa di apposita formazione (di supporto).

Impegno formale e sottoscrizione di un programma per la formazione di base rivolto a tutti i volontari iscritti che prestano attività di protezione civile, ancora non formati, da effettuarsi di norma entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione e partecipazione volontari ad attività di

formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale. I volontari in attesa del completamento del percorso formativo sopraindicato, possono essere comunque utilizzati per compiti non operativi all'interno dell'Organizzazione a supporto delle specifiche attività di protezione civile.

- 9) Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono allegare l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti .

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata in carta intestata dell'Organizzazione e sottoscritta dal suo legale rappresentante e fornita anche su supporto informatico.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti previsti al punto 2 attraverso l'analisi della domanda e della documentazione allegata alla stessa, e richiedendo in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali, ad altre istituzioni e al Coordinamento Provinciale del volontariato.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle organizzazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e all'Agenzia Regionale.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza presentata dalle singole organizzazioni.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 5 della L. 266/1991.

5.3 Sezioni provinciali: cancellazione

La cancellazione dalle Sezioni provinciali è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'Agenzia Regionale, all'organizzazione interessata ed al Comune ove essa ha sede legale.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione indicati al punto 2.1 o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o cessazione di operatività nell'ambito della protezione civile, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata revisione annuale, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al punto 5.1), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla notifica.

5.4 Sezioni provinciali: revisione

La sezione provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni anno con modalità che verranno disposte dalle competenti Amministrazioni provinciali o, preferibilmente, in collaborazione con la l'Agenzia Regionale .

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione trasmettono, entro il 1 marzo, dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al punto 2.1 tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà e con allegato una relazione delle attività svolte nell'anno precedente nell'ambito della protezione civile.

6. PROTEZIONE DATI PERSONALI - NORME TRANSITORIE

6.1 Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato

Ai sensi dell'art 11 del regolamento regionale di volontariato di protezione civile, "Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato", i dati delle organizzazioni di volontariato, e dei loro aderenti, iscritte nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici e possono essere diffusi e comunicati a soggetti privati ed enti pubblici nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che li riguardano.

L'elenco regionale è pubblicato, di norma, sul bollettino ufficiale della Regione una volta all'anno e successivamente comunicato al Dipartimento della protezione civile.

6.2 Norma transitoria

Le domande di iscrizione all'Elenco Regionale, nella fase di prima applicazione, sono presentate dalle Organizzazioni interessate entro 180 giorni dalla data del 1 Novembre 2013.

Fino al termine della fase sopra indicata si fa riferimento alla iscrizione all'elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile tenuto Dipartimento Nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. N. 194 del 2001, integrato dall'Elenco delle Organizzazioni che hanno presentato formale domanda valida di iscrizione all'Agenzia Regionale alla data del 31 Luglio 2013.

L'Agenzia provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito dopo tale data.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente documento, il Direttore dell'Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni provinciali, al fine di omogeneizzare le procedure di iscrizione previste, approva, con proprio atto, la modulistica necessaria all'attuazione della presente direttiva, di seguito indicata.

Modulistica :

- A) modulo di presentazione della documentazione;
- B) anagrafica dell'organizzazione;
- C) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali, rappresentanti legali, amministratori e titolari di incarichi operativi direttivi indicato l'incarico assegnato;
- D) elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei volontari aderenti che operano in protezione civile suddivisi in operativi e di supporto;
- E) Elenco organizzazioni, organismi di collegamento/coordinamento;
- G) modello di autocertificazione per i rappresentanti legali, amministratori e titolari di incarichi operativi direttivi

6.3 Gestione informatizzata dell'elenco Regionale del Volontariato di protezione.

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco regionale del Volontariato di protezione civile e la sua consultazione, l'Agenzia Regionale e le strutture di protezione civile delle Amministrazioni provinciali, in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, metteranno a punto strumenti e modalità per la gestione informatizzata dell'Elenco da aggiornare a cura delle organizzazioni iscritte.

nota (1): i reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello stato; i reati contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta EPG/2013/77

data 24/07/2013

IN FEDE

Maurizio Mainetti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'